

Spettabile

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

Via Milano, 53

00184 Roma

PEC ram@pec.bancaditalia.it;
e-mail servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.

Milano, 8 giugno 2018

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica del 13 aprile 2018 sulle “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” e “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”.

Egregi Signori,

innanzitutto, si ringrazia la Codesta Spettabile Autorità per la possibilità offerta di partecipare alle consultazioni relative al documento pubblicato in data 13 aprile 2018 sulle “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” e “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” (di seguito il “Documento per la consultazione”).

Con la presente desideriamo formulare delle osservazioni sia sulla base della nostra esperienza pratica di società di consulenza specializzata nell’assistenza agli operatori del settore finanziario in tema di organizzazione e controllo interno (*compliance, anti-money laundering, internal audit*), sia sulla base delle nostre ricerche, nella speranza di fornire un valido contributo allo sviluppo della normativa regolamentare.

Si apprezza, in particolare, l’impegno di Codesto Istituto nell’intento di razionalizzare il quadro normativo, allineandosi alle previsioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849, al fine di rafforzare la capacità di gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in ambito bancario e finanziario.



Con le premesse di cui sopra, riportiamo nel seguito le nostre osservazioni al Documento per la consultazione.

“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

1) Esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

In ordine al contenuto della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio, nel testo del Documento per la consultazione è stata rilevata una incongruenza terminologica laddove in alcuni casi si fa riferimento specifico ai “risultati dell’esercizio di autovalutazione” (Parte II, Sez. II; Parte III, Sez. I, par. 1.2), mentre in altri si fa genericamente riferimento all’“esercizio di autovalutazione” (Parte VII, Sez. VIII; Allegato “Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio”, punto 3).

L’utilizzo del termine “risultati” potrebbe indurre ad inserire nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio solamente una sorta di *executive summary* contenente ciò che risulta come esito conclusivo dell’esercizio di autovalutazione, ossia il livello di rischio residuo complessivo e le eventuali azioni di rimedio individuate, e non l’intero esercizio di autovalutazione.

Tale chiarimento assume particolare rilevanza in quanto si tratta di un documento di cui è richiesta la trasmissione a Codesta Autorità entro il 30 aprile di ciascun anno.

Inoltre, in ordine allo svolgimento del suddetto esercizio, il Documento per la consultazione si limita ad attribuire alla funzione antiriciclaggio il compito di “coordinare l’esercizio annuale di autovalutazione” (Parte III, Sez. I, par. 1.2). L’utilizzo del verbo “coordinare” sembra, pertanto, attribuire alla funzione antiriciclaggio non il ruolo di esecutore materiale dell’esercizio, bensì un ruolo di organizzatore, di coordinatore dell’attività svolta da altri soggetti alla luce della sua *expertise* nel presidio dei rischi di riciclaggio.

Alla medesima conclusione può giungersi ove il Documento per la consultazione, trattando dei tempi e delle modalità di conduzione dell’esercizio, specifica che “in caso di apertura di nuove linee di business la funzione antiriciclaggio conduce l’autovalutazione per tali nuove linee” (Parte VII, Sez. VIII), in quanto il verbo “condurre” è da intendersi nel senso di “accompagnare” o “dirigere”, facendo con ciò presumere il possibile coinvolgimento di più soggetti nell’esecuzione dell’esercizio di autovalutazione.

Una diversa interpretazione comporterebbe un diverso livello di responsabilità in capo alla funzione antiriciclaggio in ordine allo svolgimento dell’esercizio di autovalutazione.



Responsabilità che, dalla lettura delle competenze spettanti agli organi aziendali di cui alla Parte II, sembra essere posta in capo all'organo con funzione di supervisione strategica al quale è attribuito il compito di esaminare e approvare, con cadenza almeno annuale, "il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio".

Pertanto, nel silenzio del Documento per la consultazione e stante la possibilità di applicare le disposizioni secondo il principio di proporzionalità (Parte I, Sez. I), nonché l'attribuzione all'organo con funzione di supervisione strategica del compito di assicurare "che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocate in modo chiaro e appropriato" (Parte II, Sez. II), sembra possa dedursi che sarà la stessa società a decidere quali funzioni e figure aziendali coinvolgere nell'esecuzione dell'esercizio di autovalutazione, ciascuno secondo le proprie competenze, ferma restando la responsabilità ultima in capo all'organo con funzione di supervisione strategica.

Tale chiarimento assume particolare rilevanza in termini di una chiara definizione di ruoli, compiti e responsabilità, principio generale che un efficace sistema organizzativo e di controllo deve essere in grado di assicurare (Parte II, Sez. I).

Tutto ciò premesso, si chiede, quindi, di chiarire: 1) quali documenti devono essere trasmessi a Codesta Autorità unitamente alla relazione annuale della funzione antiriciclaggio; 2) il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio nello svolgimento dell'esercizio di autovalutazione.

2) Raccordo tra la funzione antiriciclaggio e la funzione di revisione interna

In ordine al compito attribuito alla funzione antiriciclaggio di "effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli *in loco* su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse [*rectius* procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione] e individuare eventuali aree di criticità" (Parte III, Sez. I, par. 1.2), sorgono dei dubbi circa la portata della locuzione "in raccordo con la funzione di revisione interna" connessa ai "controlli in loco".

Il termine "controlli in loco" sembra fare riferimento ai controlli da eseguire presso la sede operativa della Società oppure presso la rete distributiva (es. filiali), tramite accesso diretto agli archivi ivi presenti ed al personale che mantiene il rapporto con il cliente.

Tale tipologia di controlli rientra nelle competenze della funzione antiriciclaggio, chiamata ad effettuare verifiche di tipo *ex post* del rispetto della normativa. Tale attività di controllo è svolta anche dalla funzione Internal Audit. Sorge quindi l'esigenza di coordinamento tra le due funzioni, che si può realizzare attraverso la delega di tali controlli *ex post* dalla funzione antiriciclaggio alla funzione Internal Audit, oppure attraverso la rotazione o l'alternanza periodica di tali controlli tra le due funzioni.



Pertanto, si chiede di chiarire quali attività ci si aspetta dalla funzione antiriciclaggio e dalla funzione di revisione interna in relazione ai controlli *in loco*, in particolare se tali controlli possano essere delegati in tutto o in parte alla funzione di revisione interna.

3) Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

Nel documento in consultazione si precisa che “In caso di esternalizzazione, i destinatari nominano un responsabile interno della funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore” (Parte III, Sez.I, par. 1.4).

A tale riguardo si chiede di chiarire se in caso di outsourcing della funzione antiriciclaggio il nominativo del responsabile da comunicare a Banca d’Italia con la procedura GIAVA via Infostat sia il nominativo del “responsabile interno della funzione antiriciclaggio” oppure il nominativo del responsabile esterno della funzione in outsourcing, come avviene in caso di esternalizzazione ai sensi della disciplina attuativa del TUB/TUF.

4) Conferimento della delega a responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

In ordine alla possibilità di conferire delega a responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ad un soggetto diverso da quello normativamente individuato, ossia il legale rappresentante dell’impresa (Parte III, Sez. II), si sottolinea l’incongruenza giuridica nell’attribuzione all’organo con funzione di supervisione strategica della competenza di deliberare il conferimento della stessa.

La delega rappresenta, infatti, un atto dell’autonomia privata con cui un soggetto titolare di determinati obblighi e poteri (delegante) decide di trasferirli in capo ad un altro soggetto (delegato).

Nella fattispecie concreta il delegante è il legale rappresentante dell’impresa e non l’organo con funzione di supervisione strategica e ciò è confermato dallo stesso Documento per la consultazione ove indica come responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette “il legale rappresentante dell’impresa ovvero un suo delegato” (Parte III, Sez. II).

Alla luce di ciò, attribuire all’organo con funzione di supervisione strategica la competenza a conferire la delega a responsabile SOS ad un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa costituisce, dal punto di vista del diritto, un’errata attribuzione di competenze.

Ferma restando l’importanza che la decisione del legale rappresentante in ordine al conferimento della delega a responsabile SOS ad un soggetto terzo sia portata a conoscenza dell’organo con funzione di supervisione strategica, a quest’ultimo non può attribuirsi altro che una funzione meramente consultiva, quale è quella assegnata all’organo con funzione di controllo.



Pertanto, si chiede di eliminare l'attribuzione all'organo con funzione di supervisione strategia della competenza di conferire la delega a responsabile della segnalazione di operazioni sospette.

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”

1) Obblighi antiriciclaggio applicabili alle operazioni di *factoring* e alle operazioni di cessione di crediti commerciali

Si chiede conferma del fatto che, anche alla luce degli intervenuti mutamenti normativi, possano ritenersi ancora valide le Vostre indicazioni, unicamente in materia di adeguata verifica della clientela, contenute nel documento “Resoconto della consultazione - Obblighi antiriciclaggio applicabili alle operazioni di *factoring* e alle operazioni di cessione di crediti commerciali”¹ e precisamente:

“a) Estensione delle misure di semplificazione a tutte le operazioni di cessione di credito.

E' stato proposto di estendere l'esonero a tutte le operazioni di cessione di crediti, a prescindere sia dalla natura del soggetto cedente sia dalle caratteristiche dell'operazione. In particolare, si è chiesto di estendere le modifiche proposte per le operazioni di factoring alle cessioni di credito realizzate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, di emissione di obbligazioni garantite ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130, di sconto o di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, dal momento che in occasione di tali operazioni emergerebbero criticità analoghe a quelle evidenziate nelle operazioni di factoring.

La proposta in consultazione trova giustificazione nelle caratteristiche delle operazioni di factoring che hanno solitamente a oggetto la cessione di crediti di natura commerciale che derivano da rapporti sorti con soggetti non tenuti agli adempimenti in materia di adeguata verifica e Archivio Unico Informatico. Questa circostanza consente di affermare che il debitore ceduto non ha, sin dall'origine, la qualifica di cliente di un intermediario ai fini della normativa antiriciclaggio e non acquisisce questa qualifica nemmeno a seguito della cessione. Il cliente del cessionario nell'operazione di factoring è, infatti, il creditore cedente. La ragione che giustifica la proposta di semplificazione degli obblighi in materia di adeguata verifica e registrazione in Archivio Unico Informatico è ravvisabile in tutte le operazioni che hanno ad oggetto operazioni di cessione di crediti commerciali, tra cui: le cessioni a titolo individuale, le cessioni in massa, le cessioni realizzate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Non ricorrono, invece, le medesime ragioni giustificative con riferimento alle operazioni di cessione di crediti finanziari, sorti da rapporti soggetti sin dal momento della loro instaurazione agli obblighi di adeguata verifica e registrazione in Archivio Unico Informatico. In tali

¹ Modifiche ai Provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio Unico Informatico, 31 luglio 2015.



casi permane l'esigenza di assicurare la rilevazione dei movimenti relativi ai crediti ceduti, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa.

In parziale accoglimento della richiesta formulata, pertanto, si estende quanto previsto nel documento posto in consultazione a tutte le ipotesi di cessione di credito in cui i crediti ceduti hanno origine da operazioni non soggette alle disposizioni in materia di adeguata verifica e Archivio Unico Informatico al momento dell'instaurazione del rapporto (categoria in cui rientrano anche i crediti ceduti a scopo di garanzia nell'ambito di operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione). Dal punto di vista tecnico, l'estensione è realizzata attraverso un chiarimento della nozione di cliente nel Glossario dei Provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica e di Archivio Unico Informatico; la definizione utilizzata resta valida in quest'ambito e non si estende ad altre materie.

b) Chiarimenti sulla nozione di dilazione di pagamento.

E' stato chiesto di chiarire che gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in Archivio Unico Informatico non si applicano agli accordi che abbiano ad oggetto una dilazione di pagamento, a eccezione degli accordi con effetto novativo o delle dilazioni concesse a titolo oneroso. Il chiarimento sarebbe necessario, in particolare, per assicurare che gli accordi conclusi a titolo gratuito per consentire il ripianamento di un'esposizione debitoria non siano soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Gli accordi di dilazione di pagamento, anche quando si limitano a modificare la scadenza dei termini di pagamento, sospendendo l'esigibilità immediata dei crediti, rivestono natura finanziaria a prescindere dall'eventuale produzione di effetti novativi. Nel contempo, tuttavia, si ritiene che la dilazione gratuita non sia in grado di incidere sulla natura del rapporto originario fino a far acquisire al debitore ceduto la qualifica di cliente del cessionario; del resto, tali contratti non pongono di per sé esigenze specifiche che giustificano l'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio.

Si ritiene opportuno, pertanto, confermare l'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio, attualmente previsti a carico dei cessionari di crediti a tutte le dilazioni di pagamento, con l'unica eccezione delle dilazioni di pagamento concesse gratuitamente. Sul punto si ritiene inoltre che l'applicazione di oneri o interessi per il periodo successivo alla dilazione, anche nella misura originariamente prevista dal contratto, escluda la gratuità dell'operazione (cfr. in tal senso anche Domande frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni, punto 10.1.13).”

2) Rapporti classificati “a sofferenza”



Con riferimento ai crediti classificati come deteriorati, nel Vostro documento “Disposizioni di attuazione per la tenuta dell’archivio unico informatico – antiriciclaggio - Resoconto della consultazione - Dicembre 2009”, alla specifica domanda posta *”Si chiede se i rapporti classificati “a sofferenza” siano da considerare ai fini dell’AUP”*, era stato risposto *“I rapporti classificati a sofferenza non sono considerati rapporti continuativi”*.

Si chiede a codesta Spettabile Autorità se sia quindi ancora possibile applicare tale principio attivando, di conseguenza, gli obblighi di adeguata verifica nel momento in cui il cliente effettui un’operazione per un importo pari o superiore a 15.000 euro.

3) Titolare effettivo

In materia di identificazione del titolare effettivo, si propongono le seguenti considerazioni.

Si chiede conferma del fatto che nei casi in cui vengano compiute operazioni occasionali o si instaurino rapporti continuativi con Amministrazioni Pubbliche non si debba procedere all’identificazione del o dei titolari effettivi. L’interpretazione discende dal fatto che non si rinviene nella normativa primaria e nei regolamenti attuativi tale casistica. Vengono esposte, infatti, nel D. Lgs. 231/07 le modalità di individuazione del titolare effettivo in caso di cliente che sia una società di capitali o persona giuridica privata e, nel Provvedimento in consultazione, viene aggiunto il caso dei soggetti privi di personalità giuridica. Non vengono mai citate le Amministrazioni Pubbliche.

Ulteriormente, si chiede conferma della corretta applicazione della norma in tema di individuazione del titolare effettivo nei casi esemplificativi che si propongono di seguito.

Una società di capitali Alfa è partecipata al 100% da un’altra società di capitali Beta. Quest’ultima è partecipata pariteticamente al 10% da 10 diversi soci ai quali non ascrivibile in alcun modo il controllo di Beta, direttamente, e di Alfa, indirettamente. Il o i titolari effettivi devono essere individuati nei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione della società Alfa.

Una società di capitali Gamma è partecipata al 100% da un fondo comune di investimento italiano (privo di personalità giuridica propria). Il o i titolari effettivi devono essere individuati nei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione della società Gamma, in quanto i quotisti del fondo comune di investimento non hanno alcun tipo di partecipazione diretta o indiretta e non possono avere alcun tipo di controllo sulla società Gamma.

* * *

Nel rinnovare il nostro ringraziamento per l’opportunità offerta di condividere con Codesto Spettabile Istituto le nostre considerazioni sul Documento per la



consultazione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

Con osservanza,

Milano, 8 giugno 2018



Massimo Baldelli
(Amministratore)



Guido Pavan
(Avvocato)

